



9

## **Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca di importanza nazionale negli anni 2017–2020**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 36 lettera b della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>2</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016<sup>3</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Per gli anni 2017–2020 è stanziato un limite di spesa di 382 milioni di franchi per sostenere le strutture di ricerca di importanza nazionale di cui all'articolo 15 LPRI.

<sup>2</sup> Al massimo 40 milioni del limite di spesa possono essere utilizzati per l'iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata» (infrastruttura di ricerca) secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.

### **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101  
2 RS 420.1  
3 FF 2016 2701

